



100% energia verde

Marchio "100% energia verde"

DISCIPLINARE D'USO

ANNO 2008

INDICE

GLOSSARIO	4
1. INTRODUZIONE E ASPETTI GENERALI.....	8
1.1 Oggetto	8
1.2 Finalità del Marchio.....	8
1.3 Utilizzatori	8
1.4 Caratteristiche grafiche.....	9
1.5 Validità del Disciplinare e documenti collegati	9
2 CRITERI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO	10
2.1 Requisiti generali	10
2.1.1 Fonti ammesse.....	10
2.1.2 Fonti escluse.....	11
2.1.3 Altre fonti	11
2.1.4 Criteri ambientali ed etici	11
2.2 Criteri di eleggibilità e addizionalità.....	12
2.3 Requisiti specifici per tipologia di Utilizzatore.....	13
2.3.1 Produttori.....	13
2.3.2 Associazioni di produttori	13
2.3.3 Autoproduttori.....	13
2.3.4 Grossisti	13
2.3.5 Consumatori.....	14
2.3.5.1 Consumatori commerciali industriali.....	16
2.3.5.2 Consumatori commerciali non industriali.....	16
2.3.5.3 Consumatori non commerciali	17
2.3.5.4 Consumatori domestici	17
3 REGOLE PER L'USO DEL MARCHIO E LA COMUNICAZIONE.....	18
3.1 Utilizzatori Totali.....	18
3.2 Utilizzatori Parziali.....	19
3.3 Regole generali per la riproduzione del Marchio	19
3.4 Abbinamento con altri logomarchi di Utilizzatori del Marchio.....	23
4 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI PER LA GESTIONE DEL MARCHIO	24
4.1 Titolare	24

4.2	Gestore	25
4.3	Commissione di Garanzia.....	26
5	PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL MARCHIO.....	28
5.1	Procedura ordinaria.....	28
5.1.2	Iter autorizzativo.....	30
	Verifiche preliminari da parte del Gestore e della Commissione di Garanzia.....	30
	Rilascio dell'autorizzazione.....	31
5.2	Procedura semplificata	32
5.3	Validità e aggiornamento	33
5.3.1	Validità e rinnovo.....	33
5.3.2	Aggiornamento.....	34
5.4	Controlli	35
5.4.1	Visite di sorveglianza.....	35
5.4.2	Obblighi dell'Utilizzatore.....	35
5.5	Rinuncia	36
6	SANZIONI, RECLAMI E RICORSI.....	37
6.1	Sanzioni.....	37
6.1.1	Segnalazione di non-conformità.....	37
6.1.2	Sospensione.....	37
6.1.3	Revoca.....	38
6.2	Reclami e Ricorsi	39

GLOSSARIO

Contesto di riferimento:

le definizioni che seguono sono rivolte all'applicazione del marchio "100% energia verde", nel seguito chiamato anche semplicemente Marchio: la loro validità è quindi da riferirsi al contesto di riferimento del Marchio.

AUTOPRODUTTORE: persona fisica o giuridica che possiede o esercisce impianti per la generazione di elettricità da fonti rinnovabili elencate al § 2.1.1. destinata, in tutto o in parte, al proprio autoconsumo.

CERTIFICATO: documento ufficiale emesso dal Gestore. Il certificato comprova la provenienza di un ammontare definito di energia da fonti rinnovabili ammesse (§ 2.1.1.) e la sua conformità ai criteri fissati dal Marchio.

CERTIFICAZIONE: processo di verifica, a cura del Gestore e della Commissione di Garanzia, delle specifiche informazioni e dei requisiti per i richiedenti il Marchio. La certificazione fornisce la garanzia che l'elettricità erogata è stata testata ed è conforme ai requisiti previsti dal Marchio.

COMMISSIONE DI GARANZIA: Organo collegiale indipendente *super partes* incaricato dei compiti di vigilanza e controllo della conformità dell'utilizzo del Marchio ai requisiti fissati e della regolarità delle procedure di rilascio.

La Commissione di Garanzia partecipa alla definizione dei criteri di eleggibilità delle fonti e dei criteri etici e ambientali connessi al rilascio del marchio "100% energia verde".

CONSUMATORE: persona fisica o giuridica che acquista un determinato ammontare di elettricità certificata "100% energia verde" destinata al consumo.

Il processo di liberalizzazione del mercato elettrico italiano, introdotto dal Decreto 79/99 (Decreto Bersani) e completato nel 2007, consente ai consumatori di negoziare liberamente la propria fornitura di elettricità valutando tra varie offerte e stabilisce per i produttori l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota dell'energia prodotta o acquistata ricavata da fonti energetiche rinnovabili.

DOMANDA: Modulo predisposto dal Gestore da compilarsi e sottoscrivere a cura del Richiedente interessato all'ottenimento del marchio "100% energia verde".

ENERGIA VERDE: Energia prodotta da fonti rinnovabili ammesse (§ 2.1.1) che soddisfa anche requisiti di sostenibilità. Le risorse energetiche definite "sostenibili" dal marchio "100% energia verde" sono quelle che soddisfano i seguenti requisiti:

- la disponibilità deve essere continua ed indefinita ed il tasso di rinnovamento non deve essere inferiore a quello di utilizzo;
- Le implicazioni relative a tutta la filiera devono conformarsi ai requisiti (ambientali ed etici) previsti nel modulo di domanda;
- non deve essere dipendente da attività industriali che non siano intrinsecamente sostenibili.

FONTI FOSSILI: Fonti energetiche (carbone, petrolio, gas naturale) soggette ad esaurimento su scale temporali paragonabili alla vita umana e responsabili di varie forme di inquinamento.

FONTI RINNOVABILI: Flussi continui e persistenti di energia presenti nell'ambiente cui è possibile applicare opportune tecnologie per la conversione dell'energia in elettricità.

GARANZIA DI ORIGINE: Documento rilasciato dal GSE (Gestore Servizi Elettrici) comprovante che un dato volume di elettricità è stato prodotto da specifiche fonti energetiche rinnovabili attraverso l'applicazione di specifiche tecnologie.

La Garanzia di Origine, (GdO), è stata introdotta, a livello europeo, dalla Direttiva 2001/77 CE sulla promozione nel mercato comunitario di elettricità prodotta da fonti rinnovabili. La Direttiva (art. 5) prescrive agli Stati Membri di stabilire appropriati sistemi, mutuamente riconosciuti, per garantire la provenienza dell'elettricità da fonti rinnovabili ai produttori che ne fanno richiesta.

La Direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 387/2003.

GESTORE: Ente di certificazione qualificato di terza parte indipendente cui il Titolare delega a titolo oneroso la gestione della procedura di rilascio del Marchio. **CESI SpA** è la società che ricopre il ruolo di Gestore e detiene la responsabilità della licenza di autorizzazione all'uso del marchio "*100% energia verde*".

GROSSISTA (o TRADER): azienda che acquista l'elettricità e la vende ai consumatori finali (**grossista**) o ad altri grossisti agendo da intermediario (**trader**).

MARCHIO: "*100% energia verde*". Il marchio "*100% energia verde*" attesta che l'elettricità prodotta/acquistata/venduta/consumata deriva da un set ristretto di fonti rinnovabili e da sistemi di trasformazione a basso impatto ambientale (fonti rinnovabili ammesse, § 2.1.1.) e che i soggetti che la producono/acquistano/commercializzano/consumano si attengono ai requisiti etici ed ambientali fissati nel modulo di domanda e nel presente Disciplinare e documenti allegati (§ 1.5).

La conformità ai requisiti fissati da parte dei richiedenti il Marchio, è verificata a cura del Gestore con la supervisione della Commissione di Garanzia.

PRODUTTORE: persona fisica o giuridica che possiede o esercisce impianti per la generazione di elettricità da fonti rinnovabili ammesse elencate al § 2.1.1.

RECS: (Renewable Energy Certificate System). Certificati rilasciati dal Gestore Servizi Elettrici (GSE), attestanti ciascuno la produzione di 1 MWh di elettricità prodotta utilizzando fonti rinnovabili.

REEF (Renewable Energy Foundation) ONLUS:

Onlus fondata nel 2001, REEF è un'associazione aperta all'adesione da parte di enti, organizzazioni ed istituzioni operanti nel settore dell'energia e dell'ambiente le cui finalità comprendono anche la promozione e propaganda dei marchi commerciali che premiano prodotti o servizi con contenuto energetico.

REEF Onlus detiene la titolarità del marchio "*100% energia verde*".

RICHIEDENTE: Persona fisica o giuridica soggetta a procedura di rilascio del Marchio.

UTILIZZATORE: persona fisica o giuridica che ha ottenuto l'autorizzazione all'uso marchio "*100% energia verde*".

Gli Utilizzatori si distinguono in Utilizzatori Parziali o Utilizzatori Totali a seconda che l'autorizzazione sia soggetta o meno a limitazioni all'utilizzo del Marchio.

1. INTRODUZIONE E ASPETTI GENERALI

1.1 Oggetto

Il presente documento descrive le caratteristiche e definisce le modalità d'applicazione e d'utilizzo del marchio grafico-denominativo "100% energia verde" (o anche "100% green energy"). La presente versione è il risultato della revisione del precedente Disciplinare d'uso del Marchio, rispetto al quale vengono adottati criteri ambientali più stringenti sulle fonti rinnovabili, criteri di eleggibilità delle fonti e addizionalità, linee guida per la comunicazione del Marchio, misure per la semplificazione delle procedure di autorizzazione.

1.2 Finalità del Marchio

Il Marchio **garantisce** che i soggetti abilitati a farne uso, nel seguito chiamati anche Utilizzatori, hanno prodotto, commercializzato o impiegato **elettricità generata da fonti rinnovabili sostenibili**, nel seguito denominata "**energia verde**". Nello specifico, il Marchio garantisce il soddisfacimento da parte degli Utilizzatori dei seguenti criteri:

- uso di fonti rinnovabili con impatto ambientale particolarmente limitato;
- rispetto di norme ambientali ed etiche nell'esercizio delle proprie attività;
- ispirazione a principi di miglioramento continuo della sostenibilità.

1.3 Utilizzatori

Il Marchio può essere rilasciato alle seguenti categorie di Utilizzatori:

- **Produttori**, soggetti a criteri di eleggibilità delle fonti rinnovabili;
- **Autoproduttori**. Possono beneficiare del Marchio come utilizzatori per la percentuale di energia verde autoconsumata e come produttori per la quota di produzione in eccesso agli autoconsumi ceduta alla rete;
- **Associazioni di produttori**, soggetti a criteri di eleggibilità;
- **Grossisti**, soggetti a criteri di addizionalità;
- **Consumatori**, ulteriormente classificati in
 - Consumatori commerciali industriali
 - Consumatori commerciali non industriali

- Consumatori non commerciali
- Consumatori domestici

Le ultime tre categorie di consumatori sono soggette a procedure di autorizzazione semplificate qualora abbiano consumi annui inferiori a 1 GWh.

I requisiti specifici per le singole tipologie di Richiedenti sono descritte in dettaglio al capitolo 2.

1.4 Caratteristiche grafiche

Il Marchio è costituito dalla figura di una foglia stilizzata al cui interno si intravede una “e” minuscola.



100% energia verde

La sua descrizione e gli elementi necessari per il suo corretto uso grafico sono riportati al § 3.3 “Regole Generali per la riproduzione del Marchio”- che specifica le linee guida per la riproduzione, i colori da utilizzare, il carattere di riferimento e il suo posizionamento- e al § 3.4, riguardante i requisiti per l’eventuale abbinamento ad un brand commerciale di un Utilizzatore del Marchio.

1.5 Validità del Disciplinare e documenti collegati

Il presente Disciplinare e gli allegati che ne costituiscono parte integrante hanno validità minima di 12 mesi: non potranno essere apportate modifiche al testo del Disciplinare nei dodici mesi successivi all'ultima revisione. Trascorso tale periodo, il Titolare si riserva di apportare modifiche al Disciplinare, sentiti il Gestore e la Commissione di Garanzia, che hanno anche facoltà di avanzare proposte.

Completano le informazioni contenute nel presente Disciplinare i seguenti 3 documenti, emessi e mantenuti aggiornati dal Titolare:

- a. **“Criteri generali per la determinazione delle Tariffe”**;
- b. **“Contributi per l'uso del Marchio”**; soggetto a revisione annuale; le modifiche non hanno effetto sui contratti in essere con gli Utilizzatori ma diventano attive al successivo rinnovo annuale;
- c. **“Accordo di Processo per la procedura semplificata di rilascio da parte dei Grossisti”**; definito insieme al Gestore, che identifica criteri e procedure che debbono essere rispettati dai Grossisti ai fini dell'emissione di certificati per specifiche categorie di Utilizzatori;

Infine, il documento:

- d. **“Tariffe del Gestore”**; soggetto a revisione annuale e frutto dell'accordo tra Gestore e Titolare. Detto documento pur non facendo parte del Disciplinare viene diffuso insieme a quest'ultimo.

I citati documenti sono resi pubblici a cura del Gestore e del Titolare.

Il Gestore darà debita comunicazione scritta all'Utilizzatore delle revisioni del Disciplinare, e/o dei documenti ad esso collegati, che modificano le condizioni di mantenimento dell'autorizzazione: l'Utilizzatore avrà così la facoltà di concordare con il Gestore il termine entro il quale adeguarsi ai nuovi requisiti o, in alternativa, di rinunciare all'autorizzazione, attivando meccanismi di conguaglio ove previsto (§ 2.3.5. e 5.3.1).

2 CRITERI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO

2.1 Requisiti generali

2.1.1 Fonti ammesse

Ai fini dell'autorizzazione all'uso del Marchio, il requisito indispensabile è la produzione, acquisizione o uso di elettricità da un gruppo ristretto di fonti di energia rinnovabili sostenibili, aventi un impatto ambientale limitato (fonti *“ammesse”*). Si intendono fonti di energia rinnovabile *“ammesse”* quelle di seguito elencate:

- eolica (on-shore e off-shore);
- solare fotovoltaica;
- solare termodinamica;
- geotermica;
- idroelettrica ad acqua fluente, a bacino o serbatoio di potenza efficiente non superiore a 50 MW per impianto;
- maree e moto ondoso;
- biogas ottenuto per fermentazione di matrici di origine nazionale biodegradabili al 100%;
- biomassa di origine nazionale, intendendo per biomassa i prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, biodegradabili al 100%.

2.1.2 Fonti escluse

Sono esplicitamente escluse dal Marchio le seguenti fonti energetiche:

- tutte le fonti fossili, anche in impianti cogenerativi;
- nucleare;
- combustione diretta di rifiuti indifferenziati;
- biogas ottenuto da discariche o rifiuti indifferenziati.

2.1.3 Altre fonti

Produttori che utilizzino altre fonti energetiche non esplicitamente riportate ai precedenti punti 2.1.1 e 2.1.2 possono fare domanda di autorizzazione all'uso del Marchio. Tale istanza sarà oggetto di procedura specifica da parte della Commissione di Garanzia che emetterà, a proprio insindacabile giudizio, opportuno rapporto sulla valutazione di sostenibilità dell'impianto/degli impianti oggetto della domanda.

2.1.4 Criteri ambientali ed etici

Tutti gli Utilizzatori del Marchio (ad eccezione dei soli Utilizzatori Domestici) debbono sottoscrivere l'osservanza di criteri stringenti etici ed ambientali riportati nel modulo di Domanda di certificazione.

Il rispetto, nell'esercizio delle proprie attività, di una serie di norme generali ambientali ed etiche individuate dalla Commissione di Garanzia e riportate nel modulo costituisce una *conditio sine qua non* per il rilascio e l'utilizzo del Marchio.

2.2 Criteri di eleggibilità e addizionalità

Il Marchio persegue gli obiettivi di miglioramento ambientale delle fonti utilizzate e di diffusione della domanda di energia verde al fine di assicurare un'elevata qualità dell'offerta energetica dal punto di vista ambientale e della sostenibilità.

A tale scopo sono istituiti criteri di eleggibilità delle fonti energetiche ed addizionalità dell'energia verde.

I **criteri di eleggibilità** qualificano le fonti energetiche e le tecnologie di trasformazione ammissibili per ottenere un basso impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali.

Nello specifico, sono soggetti a criteri di eleggibilità delle fonti di energia rinnovabile i Produttori e gli Autoproduttori: l'energia per la quale si richiede il rilascio del Marchio deve aver ottenuto la Garanzia d'Origine, secondo la direttiva comunitaria 2001/77 CE, da parte del Gestore Servizi Elettrici (GSE) o deve essere documentata con certificati RECS corrispondenti ai quantitativi per i quali si richiede il Marchio.

I **criteri di addizionalità** mirano a far sì che l'elettricità commercializzata possa condurre ad un beneficio ambientale aggiuntivo, misurabile e quantificabile, rispetto a quello che si avrebbe alle condizioni di mercato e nel quadro normativo esistente ed assicurare che la domanda per l'energia verde certificata ne aumenti la produzione al di là degli effetti positivi delle procedure di supporto pubbliche.

Nello specifico, sono soggetti a criteri di addizionalità i Grossisti.

L'addizionalità è gestita da REEF, che concorda con la Commissione di Garanzia, che può avanzare autonome proposte, la scelta delle iniziative da finanziare. Le iniziative approvate e sviluppate sono rese poi visibili da REEF attraverso puntuali attività di comunicazione e, successivamente, dal Grossista che deve dare informativa almeno annuale agli Utilizzatori aderenti alle offerte di elettricità "100% energia verde".

Le iniziative per l'addizionalità possono derivare anche da attività di segnalazione a REEF da parte dei produttori, consumatori o grossisti aderenti al Marchio.

2.3 Requisiti specifici per tipologia di Utilizzatore

2.3.1 Produttori

Ai fini dell'autorizzazione all'uso del Marchio, i produttori sono soggetti a criteri di eleggibilità delle fonti.

In particolare il marchio "100% energia verde" può essere rilasciato ai Produttori per la totalità della produzione di energia elettrica (certificazione TOTALE) da impianti a fonti ammesse o per una quota parte (certificazione PARZIALE) del proprio mix produttivo o di energia prodotta da singoli impianti alimentati da fonti ammesse e documentata con i certificati RECs o con la Garanzia d'Origine rilasciati dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE). Possono fare domanda di certificazione parziale anche gli autoproduttori, relativamente alla sola quota di energia ceduta alla rete.

2.3.2 Associazioni di produttori

Il marchio "100% energia verde" si applica ad Associazioni di Produttori da fonti rinnovabili, che, nel complesso degli impianti dei propri associati, abbiano una rappresentanza significativa di impianti (almeno il 50% del numero di impianti associati) da fonti ammesse, come definite al punto 2.1.1.

2.3.3 Autoproduttori

Gli autoproduttori possono ottenere il Marchio in qualità di:

- **produttori**, per la quota di elettricità (documentata con Garanzia d'Origine dal GSE o con certificati RECs rilasciati dal GSE) prodotta da fonti ammesse eccedente gli autoconsumi e ceduta alla rete per la sua totalità (certificazione TOTALE) oppure per una quota parte (certificazione PARZIALE) del proprio mix produttivo o di energia prodotta da singoli impianti alimentati da fonti ammesse.
- **consumatori**, per la quota di elettricità autoprodotta ed autoconsumata da fonti ammesse.

2.3.4 Grossisti

Sono identificate **due tipologie di grossisti**:

- **Traders**, che operano sul mercato in qualità di puri intermediari acquistando energia e rivendendola ai grossisti;

- **Grossisti**, che operano sul mercato in qualità di distributori acquistando energia e rivendendola ai consumatori.

Il Marchio si applica a Traders di energia elettrica che acquistino elettricità certificata "100% energia verde" in quantità almeno pari:

- **al 2%** del quantitativo totale di elettricità acquistato (se questo è **minore o uguale a 5 TWh/anno**)
- **a 100 GWh/anno** (se il quantitativo totale di elettricità acquistato è **maggiore di 5 TWh/anno**).

da verificarsi a consuntivo o con dati storici o attraverso autodichiarazione sottoposta a riscontro da parte del Gestore alla fine dell'anno solare.

Il Marchio si applica a Grossisti di energia elettrica che acquistino elettricità certificata "100% energia verde" in quantità almeno pari:

- **al 2%** del quantitativo totale di elettricità acquistato (se questo è **minore o uguale a 5 TWh/anno**)
- **a 100 GWh/anno** (se il quantitativo totale di elettricità acquistato è **maggiore di 5 TWh/anno**)

e che, per la loro attività di rivendita dell'energia verde ai propri clienti con consumi inferiori a 1GWh tramite procedura semplificata abbiano sottoscritto l'Accordo di Processo con il Gestore di cui al § 5.2.1.

2.3.5 Consumatori

Il Marchio si applica a Consumatori che acquistino energia verde per tutto (certificazione TOTALE) o parte (certificazione PARZIALE) del loro fabbisogno annuale da Produttori o Grossisti di energia elettrica che abbiano ottenuto l'uso del Marchio.

Il fabbisogno annuale di energia verde:

- a. è stimato sulla base dei consumi certificati, relativi ai dodici mesi precedenti alla data di richiesta o di rinnovo annuale del Marchio;
- b. deve essere soddisfatto mediante l'acquisizione di energia verde prodotta nei dodici mesi per i quali si riferisce l'autorizzazione all'uso del Marchio;

- c. è soggetto a conguaglio per l'effettivo consumo di energia sostenuto nei dodici mesi di uso del Marchio.

L'ammontare di energia verde soggetta a conguaglio viene fissato all'atto del rinnovo annuale; il conguaglio viene effettuato sull'acquisizione di energia verde nel corso dell'anno di rinnovo. All'atto di revoca (per qualsiasi motivo) dell'autorizzazione all'uso del Marchio, il Gestore può richiedere la verifica degli effettivi consumi sostenuti ed imporre un conguaglio in caso di consumi superiori alla quota di energia verde fino a quel momento acquisita.

Il Marchio si rilascia ai Consumatori per:

- certificazione *TOTALE* dei consumi energetici relativamente alla totalità dei prodotti, delle sedi, dei siti produttivi o dei servizi svolti sul territorio nazionale italiano;
- certificazione *PARZIALE* dei consumi energetici di uno o più prodotti, una o più sedi, siti produttivi o servizi. Nello specifico, è prevista la certificazione *PARZIALE* per i Consumatori che richiedono l'uso del Marchio limitatamente a:
 - consumi relativi a una o più linee di prodotti o servizi
 - consumi relativi a uno o più siti produttivi
 - consumi relativi a uno o più sedi di uffici o altri servizi
 - consumi di tipo stagionale (p.es. fiere, eventi, ecc.)
 - autoconsumi, nel caso di autoproduttori che utilizzano fonti ammesse

In caso di certificazione *PARZIALE* la richiesta dovrà essere accompagnata da Autodichiarazione, sottoposta a discrezionale verifica da parte del Gestore, con la quale viene specificata la quantità di energia utilizzata nei processi, siti produttivi o nelle sedi oggetto di certificazione.

I concetti di certificazione *TOTALE* e *PARZIALE* sono riferiti alla ragione sociale dell'Utilizzatore. In particolare, due aziende afferenti allo stesso Gruppo ma aventi ragione sociale diversa sono a tutti gli effetti due Utilizzatori diversi ai fini del Marchio e della totalità o meno dei propri consumi.

Sono identificate ***quattro tipologie di consumatori:***

- 1) - consumatori commerciali industriali
- 2) - consumatori commerciali non industriali

3) - consumatori non commerciali

4) - consumatori domestici

2.3.5.1 Consumatori commerciali industriali

Questa categoria di Consumatori comprende:

- Media e grande industria (fabbisogno > 1 GWh/a per sito produttivo);
- Siti produttivi di qualsiasi taglia nei settori – chimica, metallurgia, industria mineraria ed estrattiva, trattamento finale dei rifiuti; comunque non compresi nella categoria di Consumatori commerciali non industriali, di cui al § 2.3.5.2;

che acquistino elettricità per tutto (certificazione TOTALE) o parte (certificazione PARZIALE) del loro fabbisogno da Produttori o Grossisti di elettricità certificata “100% energia verde”.

- Autoproduttori con impianti di qualsiasi taglia, relativamente ai propri autoconsumi.

Per i Consumatori commerciali industriali si applica la procedura di rilascio ordinaria (§ 5.1).

2.3.5.2 Consumatori commerciali non industriali

Questa categoria di Consumatori comprende:

- PMI, piccola industria e artigianato (fabbisogno < 1 GWh/a per sito) non appartenenti ai settori chimico, metallurgico, industria mineraria ed estrattiva, trattamento finale dei rifiuti;
- Servizi e studi professionali;
- Commercio;

che acquistino elettricità per tutto (certificazione TOTALE) o parte (certificazione PARZIALE) del loro fabbisogno da Produttori o Grossisti di elettricità certificata “100% energia verde”.

Per i Consumatori commerciali non industriali con consumi complessivi <1GWh annuo si applica la procedura di rilascio semplificata (§ 5.2).

2.3.5.3 Consumatori non commerciali

Questa categoria di Consumatori comprende:

- Pubbliche amministrazioni
- Enti e Associazioni No Profit, Onlus

che acquistino elettricità per tutto (certificazione TOTALE) o parte (certificazione PARZIALE) del loro fabbisogno da Produttori o Grossisti di elettricità certificata "100% energia verde".

Per i Consumatori non commerciali con consumi complessivi <1GWh annuo si applica la procedura di rilascio semplificata (§ 5.2).

2.3.5.4 Consumatori domestici

Questa categoria di Consumatori comprende i consumatori finali di energia che acquistino elettricità per tutto (certificazione TOTALE) il loro fabbisogno da Produttori o Grossisti di elettricità certificata "100% energia verde".

Per i Consumatori domestici si applica la procedura di rilascio semplificata (§ 5.2).

3 REGOLE PER L'USO DEL MARCHIO E LA COMUNICAZIONE

A seguito del rilascio, l' Utilizzatore è autorizzato a:

- a) contraddistinguere il prodotto oggetto della richiesta del Marchio;
- b) esibire o citare il Marchio per tutti gli scopi legali, promozionali, e commerciali purché non inducano in errore il destinatario sul suo effettivo significato.

L'uso del Marchio è strettamente riservato all' Utilizzatore e non è trasferibile, salvo l'eventualità di cessione o trasformazione della Società.

In tale caso l' Utilizzatore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Gestore.

La trasferibilità è comunque subordinata al previo consenso scritto del Gestore, una volta che questi ha effettuato le opportune verifiche.

In caso di grave inadempienza, la Commissione di Garanzia può avanzare al Gestore istanza di ritiro dell'autorizzazione al rilascio ed uso del Marchio.

In base al tipo di certificazione ottenuta (TOTALE o PARZIALE) gli Utilizzatori si qualificano come Utilizzatori Totali o Utilizzatori Parziali: questa classificazione determina la presenza o meno di limitazioni nelle modalità di comunicazione del Marchio.

3.1 Utilizzatori Totali

Si qualificano come "Utilizzatori totali":

- i Produttori a certificazione "totale" di cui al § 2.3.1
- le Associazioni di Produttori di cui al § 2.3.2
- gli Autoproduttori di cui al § 2.3.3
- i Grossisti di cui al § 2.3.4
- i Consumatori di qualsiasi tipo a certificazione "totale" di cui al § 2.3.5

Gli Utilizzatori Totali sono autorizzati all'uso del Marchio senza limitazioni, apponendolo sul proprio materiale sociale, commerciale e pubblicitario (prodotti, brochure, lettere intestate, campagne promozionali, etc.) secondo le regole grafiche indicate nel § 3.3, salvo particolari limitazioni imposte.

3.2 Utilizzatori Parziali

Si qualificano come "Utilizzatori Parziali" :

- i Produttori a certificazione "parziale" di cui al § 2.3.1
- gli Autoproduttori di cui al § 2.3.3
- i Consumatori di qualsiasi tipo a certificazione "parziale" di cui al § 2.3.5.

Gli Utilizzatori Parziali sono abilitati ad apporre il Marchio limitatamente ai soli prodotti certificati, ovvero sul materiale relativo ai soli impianti, servizi, settori produttivi o singole sedi per cui è stata fatta richiesta.

Nel caso di procedura ordinaria da parte del Gestore, quest'ultimo, anche su segnalazione della Commissione di Garanzia, può effettuare controlli a campione riguardo al rispetto dei sovracitati vincoli di comunicazione per gli Utilizzatori Parziali.

Nel caso di procedura semplificata, ricade sul Grossista l'onere di controllare ed assicurare il rispetto di tali vincoli da parte dei propri Utilizzatori (cfr. anche § 5.2). Permane comunque in ogni momento il diritto da parte del Gestore e/o della Commissione di Garanzia di effettuare controlli a campione in proposito sia sul Grossista sia sugli Utilizzatori di quest'ultimo. Il mancato rispetto di tali vincoli comporta l'apertura di una procedura di sanzione da parte del Gestore (§ 6).

3.3 Regole generali per la riproduzione del Marchio

Le regole generali per la riproduzione del Marchio ed il suo utilizzo a fini di comunicazione riguardano:

1. Caratteristiche del Marchio
2. Dicitura
3. Font
4. Colori
5. Forma
6. Posizionamento

1. Caratteristiche del Marchio

Questa informativa serve per fornire gli elementi necessari per un corretto uso del Marchio (logoMarchio). Sono riportate le linee guida per riprodurre il Marchio, il suo colore specifico e il carattere di riferimento.

Il logoMarchio dovrà essere riprodotto esattamente come specificato in questo documento e preso da materiale fornito su digitale, non riprodotto da foto o scansioni.

Il Marchio oltre che dalla forma è caratterizzato dai seguenti elementi:

- a. dicitura;
- b. font;
- c. colore.

2. Dicitura

La dicitura del Marchio è **“100% energia verde”**.

Può essere sostituita dalla scritta **100% green energy** oppure, a richiesta del Utilizzatore, tradotta in altra lingua.

3. Font

Il carattere da usare per qualsiasi traduzione del logo è il FUTURA HEAVY, rispettando le distanze predefinite tra una lettera e l'altra, e centrando il logo alla parte grafica del Marchio.

4. Colori

Blu (pantone 651) 67% cyan, 23% magenta, 0% yellow, 0% black

Giallo (pantone 141 CV) 0% cyan, 25% magenta, 72% yellow, 3% black

Verde (pantone 615CV) 16% cyan, 0% magenta, 39% yellow, 0% black

Nero (pantone process black CV) 0% cyan, 0% magenta, 0% yellow, 100% black.

Il Marchio può essere stampato sia a colori sia in scala di grigi.

A seconda dello sfondo dell'oggetto e della tipologia di stampa dell'intero prodotto (se a colori o in bianco e nero), si dovrà scegliere il Marchio adeguato, a colori o in bianco e nero.

5. Forma


Per dare al Marchio un valore universale di riconoscimento non è consentito effettuare arrangiamenti, né nel colore né nella forma, e non è consentito utilizzare mai solo una parte del Marchio.

Quando questo avviene il Marchio avrà effetto decorativo, ma perderà il ruolo di identificare l'utilizzo di energia verde.


I possibili arrangiamenti del logoMarchio sono dettati dal tipo di contratto che lega l'Utilizzatore al momento dell'acquisizione del Marchio.



Il Marchio ha una dimensione minima oltre la quale perde di leggibilità



Per il logoMarchio 12 mm X 12 mm




Per il solo Marchio grafico 8 mm X 8 mm

6. Posizionamento

Per ottenere il migliore effetto e assicurarsi il massimo impatto visivo bisogna tener presente che il Marchio deve collocarsi in un suo spazio ben definito.

La zona di spazio minimo da tenere libera da ogni altro tipo di scritta, illustrazione o altri dettagli anche inerenti al Marchio è determinata dal contorno del quadrato qui rappresentato:



3.4 Abbinamento con altri logomarchi di Utilizzatori del Marchio

Il Marchio può essere utilizzato in abbinamento con un altro marchio o logoMarchio di un Utilizzatore che ne faccia richiesta.

In questo caso vicino alla **riproduzione grafica (LogoMarchio "100% energia verde")** o alla **denominazione ("100% energia verde") del Marchio** deve essere riportata la definizione esplicita: "Garantito/a da:".

Ad esempio sono valide le diciture:

- "Energia prodotta/commercializzata da XXX", **garantita da** "Marchio "100% energia verde""
- "Marchio YYY con naming del prodotto" **garantito da** "Marchio "100% energia verde"".

Un esempio (riportante la pubblicità di una utility finlandese) è riportato nella seguente figura:



4 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI PER LA GESTIONE DEL MARCHIO

Gli organi attraverso i quali si organizza il Marchio sono tre: **Titolare, Gestore, Commissione di Garanzia.**

Il Titolare del Marchio ne delega la gestione al Gestore, organismo di terza parte indipendente che diviene responsabile della concessione della licenza di rilascio.

La credibilità del sistema è assicurata anche dalla presenza della Commissione di Garanzia, organo incaricato di valutare l'idoneità dei Richiedenti e stabilire i criteri generali per l'accoglimento delle domande di rilascio, aggiornando i criteri di sostenibilità per le fonti energetiche ammesse.

4.1 Titolare

Titolare Marchio è **REEF (Renewable Energy Foundation) Onlus.**

Tra le finalità principali di REEF vi è lo sviluppo e la diffusione della domanda di energia verde. La promozione e diffusione del Marchio è uno dei principali strumenti, insieme ad altre iniziative, per il raggiungimento di tale obiettivo.

Il Titolare:

- delega la gestione del Marchio a Soggetti competenti per attività di certificazione, contrattando prestazioni e compensi;
- nomina e presiede la Commissione di Garanzia;
- si riserva di apportare modifiche al presente Disciplinare, sentiti il Gestore e la Commissione di Garanzia;
- mantiene aggiornata la documentazione ad esso collegata per quanto di sua competenza;
- sceglie e propone alla Commissione di Garanzia, per un parere consultivo, iniziative per l'addizionalità coerenti con lo scopo dell'associazione, finanziandole con i ricavi del Marchio.

- provvede all'affidamento dell'incarico ai soggetti responsabili dell'esecuzione delle iniziative per l'addizionalità individuate concordando con essi le modalità di corresponsione del contributo finanziario. Vigila sull'esecuzione delle attività dandone periodicamente informativa alla Commissione di Garanzia.

Il Titolare si riserva inoltre di verificare il rispetto delle procedure di autorizzazione e l'efficacia d'utilizzo del Marchio da parte del Gestore.

È fatta espressamente salva la facoltà del Titolare di chiedere il risarcimento dei danni qualora dall'attività dei Gestori e/o Utilizzatori derivasse lo svilimento del Marchio e/o un danno a carico dei consumatori.

4.2 Gestore

Attualmente per l'Italia il Gestore del marchio "100% energia verde" è **CESI Spa**.

Il ruolo di Gestore è ricoperto da un Ente Certificatore (il cui incarico viene assegnato periodicamente mediante gara) responsabile della concessione della licenza di rilascio.

La gestione del Marchio è delegata dal Titolare ad altri Soggetti, chiamati Gestori, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- la gestione può essere ceduta contemporaneamente a più Gestori solo se in aree territoriali e legislative diverse;
- la gestione ha limiti temporali (non superiori a tre anni); è regolata da un contratto ed è rinnovabile con esplicito consenso delle parti;
- l'accesso al Marchio non è discriminatorio, né condizionato dall'appartenenza o non, ad associazione o gruppo, ma aperto a qualsiasi Soggetto che, previa verifica della sussistenza dei requisiti, ne faccia richiesta;
- per l'utilizzo del Marchio è previsto un pagamento di tariffe da parte dei Utilizzatori, sotto forma di:
 - Contributi versati a REEF, che coprono i costi di gestione del Titolare e le iniziative per l'addizionalità (§ 2.2).
 - Oneri versati al Gestore, che coprono i costi di controllo e certificazione.

I contributi gestiti da REEF sono fissati e riportati nel documento "*Contributi per l'uso del Marchio*".

I costi di gestione del Marchio sono determinati e pubblicati nel documento "*Tariffe del Gestore*".

Le regole per la determinazione delle tariffe sono determinate nel documento "*Criteri generali per la determinazione delle tariffe*".

Il Gestore ha l'onere di:

- verificare la corretta rispondenza di tutti i criteri di autorizzazione all'uso del Marchio, descritti al precedente capitolo 2, da parte di tutti i soggetti coinvolti;
- effettuare controlli saltuari e verifiche di rispondenza, anche riguardo alle regole di comunicazione e uso del Marchio da parte di Utilizzatori Parziali;
- segnalare all' Utilizzatore (o Richiedente) i casi di inadempienza riscontrata e le azioni di adeguamento necessarie;
- relazionare alla Commissione in merito ai casi di mancata attribuzione del Marchio o alle proposte di revoca;
- archiviare e rendere pubblicamente consultabili il presente disciplinare ed i documenti ad esso collegati, elencati al § 1.5.

Il Gestore ha facoltà di:

- avanzare proposte al Titolare di revisione del Disciplinare;
- esprimere parere sulle modifiche allo stesso effettuate dal Titolare, prima che divengano efficaci.

4.3 Commissione di Garanzia

Per garantire una gestione trasparente e non discriminatoria del Marchio, il Titolare nomina una Commissione di Garanzia con durata triennale presieduta da un suo rappresentante. Ne fanno parte delegati di:

- a. Comitato nazionale Ecoaudit-Ecolabel – Sezione Ecolabel;
- b. Gestore Servizi Elettrici (GSE);
- c. Associazioni ambientaliste;
- d. Associazioni di consumatori;

La Commissione opera secondo un proprio regolamento.

La Commissione delibera in merito a:

- eventuali reclami (sentito il Gestore) da parte di Utilizzatori contro le decisioni del Gestore riguardo alle procedure di autorizzazione;
- criteri di sostenibilità ed eleggibilità delle fonti (§ 2.2).

La Commissione ha facoltà di:

- opporre rifiuto all'autorizzazione o indicare limitazioni all'uso del Marchio in fase di richiesta;
- avanzare al Gestore istanza di ritiro dell'autorizzazione all'uso del Marchio ad un Utilizzatore, in caso di gravi inadempienze;
- deliberare sulla corretta interpretazione del presente Disciplinare nei casi in cui sia avanzato dubbio dal Gestore;
- avanzare proposte al Titolare di revisione del Disciplinare;
- esprimere parere sulle modifiche allo stesso effettuate dal Titolare, prima che divengano efficaci;
- esprimere parere non vincolante riguardo alle iniziative per l'addizionalità individuate da REEF.

La Commissione di Garanzia vigila inoltre sui processi di rilascio del Marchio, in particolare per quanto attiene al rispetto dei criteri ambientali ed etici. Per questi ultimi predispone e aggiorna la dichiarazione riportata nel modulo di domanda da sottoscrivere a cura dei Richiedenti: la dichiarazione esplicita le norme ambientali ed etiche che devono essere rispettate da parte degli Utilizzatori del Marchio nell'esercizio delle proprie funzioni.

5 PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL MARCHIO

Sono previsti due tipi di procedure per il rilascio del Marchio: **procedura ordinaria** e **procedura semplificata**.

La **procedura ordinaria** riguarda Produttori, Associazioni di Produttori, Autoproduttori, Grossisti, Consumatori commerciali industriali e consumatori appartenenti ad ogni altra categoria con consumi annui di **energia** superiori a **1GWh**.

La procedura ordinaria prevede l'accredito individuale dei singoli Richiedenti ed il relativo versamento degli oneri previsti (cfr. documenti allegati) presso il Gestore.

La **procedura semplificata** riguarda tutti i consumatori, tranne i consumatori commerciali industriali, che abbiano consumi di **energia** inferiori a **1 GWh** all'anno.

La procedura semplificata si attiva a seguito di un'intesa ("**Accordo di Processo**") tra il Gestore ed il Grossista, in base a cui il Grossista è autorizzato ad esercitare un ruolo di intermediario per il rilascio del Marchio e pagamento dei relativi oneri da parte dei propri Utilizzatori, divenendo garante di questi ultimi presso il Gestore.

5.1 Procedura ordinaria

Sono soggetti a procedura ordinaria per il rilascio del Marchio:

- Produttori
- Associazioni di Produttori
- Grossisti (o trader)
- Consumatori commerciali industriali
- Autoproduttori
- Consumatori con consumi annui **>1 GWh**

5.1.1 Domanda di rilascio del Marchio

La Domanda di rilascio del Marchio, debitamente sottoscritta (di seguito, semplicemente, la Domanda), può essere presentata dal Richiedente al Gestore con l'apposito modulo fornito da quest'ultimo.

Tale Domanda contiene, in particolare, le seguenti informazioni:

- dati identificativi del Richiedente (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, coordinate bancarie);
- indicazione del ruolo del Richiedente (Produttore, Grossista, Consumatore, ...).
- dichiarazione da parte del Richiedente di adempimento della legislazione applicabile e vigente in materia ambientale, di presa visione e accettazione del presente Disciplinare e dei documenti ad esso collegati;
- dichiarazione di osservanza dei criteri ambientali ed etici relativi all'esercizio delle proprie funzioni.

Alla Domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- dichiarazione di produzione / disponibilità / consumo di energia verde;
- Certificati RECs o Garanzia d'Origine rilasciati dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), per Produttori e Autoproduttori;

In caso di richiesta da parte di Consumatore "parziale" (§ 2.3.5) per un prodotto/servizio/processo/sede/ alla Domanda devono anche essere allegati:

- Autodichiarazione dell'Utilizzatore attestante i consumi energetici del ciclo di produzione di ciascun prodotto/servizio/sito produttivo e/o sede per il quale si richiede il Marchio. L'Autodichiarazione è sottoposta a verifiche a discrezione del Gestore, che si riserva la facoltà di esercitare controlli di congruenza.
- altra documentazione ritenuta opportuna dall' Utilizzatore.

Tutti gli atti relativi alla Domanda ed allo svolgimento delle successive attività sono svolti con l'impegno di riservatezza verso terzi da parte sia del Gestore sia della Commissione di Garanzia.

5.1.2 Iter autorizzativo

Verifiche preliminari da parte del Gestore e della Commissione di Garanzia

Al ricevimento della Domanda, il Gestore entro 10 giorni lavorativi provvede all'esame preliminare della documentazione presentata, ne verifica completezza e congruenza con il Disciplinare e accerta che il Richiedente abbia comprese ed accettate le penalità conseguenti a dichiarazione falsa o carente.

Nei casi dubbi di rinnovo o prima emissione il Gestore si riserva di sottoporre la documentazione ai membri della Commissione di Garanzia (tramite l'invio di posta elettronica) che, previa verifica del rispetto dei criteri generali ambientali ed etici sottoscritti dal Richiedente nel modulo di Domanda, darà parere entro 20 giorni lavorativi comunicando quindi al Gestore:

- L'autorizzazione al rilascio del Marchio all' Utilizzatore richiedente
- Obiezioni e richieste di chiarimenti, opportunamente motivati
- Diniego al rilascio del Marchio, opportunamente motivato.

Vige il principio di silenzio/assenso: trascorsi 20 giorni lavorativi dalla data di invio della Domanda da parte del Gestore alla Commissione di Garanzia, la Domanda si considera automaticamente approvata.

In caso di esito positivo, il Gestore lo comunica al Richiedente, formula o aggiorna la relativa offerta conformemente ai documenti "*Contributi per l'uso del Marchio*" e "*Tariffe del Gestore*". Il Richiedente ha 7 giorni lavorativi di tempo dalla formulazione dell'offerta per decidere se accettare o rifiutare comunicandolo al Gestore.

Il Gestore, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dell'accettazione dell'offerta, attiva la procedura di autorizzazione all'uso del Marchio.

Rilascio dell'autorizzazione

L'emissione dei certificati per la concessione dell'uso del Marchio avviene su base mensile: i certificati relativi alle richieste di utilizzo dell'uso del Marchio approvate entro i primi 15 giorni di un mese verranno tutti emessi con data del primo giorno del mese successivo, mentre quelli relativi alle richieste approvate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese, verranno tutti emessi con data del primo giorno del secondo mese successivo.

I ritardi nell'emissione dovranno essere comunicati al Richiedente specificando le motivazioni.

In presenza di incompatibilità, rilevate dal Gestore o segnalate dalla Commissione, il Gestore invia al Richiedente, entro 7 giorni lavorativi, una delle seguenti comunicazioni:

- a. rigetto dell'autorizzazione, con indicazione delle motivazioni;
- b. autorizzazione all'uso del Marchio, con alcune limitazioni o esclusione di particolari prodotti o servizi;
- c. richiesta di ulteriore documentazione e/o autorizzazione a svolgere ispezioni e verifiche.

Qualora si verifichi il caso b., il Richiedente ha facoltà di recesso.

Qualora si verifichi il caso c., il Richiedente sarà informato sui tempi di completamento dell'iter; il Gestore, su autorizzazione e a carico del Richiedente, effettua le verifiche del caso ed emette un Rapporto di Valutazione, che sottopone alla Commissione. Quest'ultima ha 7 giorni lavorativi di tempo dalla data di invio del Rapporto per rispondere e fornire le proprie valutazioni al Gestore. Vigge anche in questo caso il principio di silenzio/assenso.

In base alle decisioni della Commissione, il Gestore può:

- rigettare l'autorizzazione;
- rilasciare l'autorizzazione ovvero rilasciarla con limitazioni (come per il caso b.);
- concordare un termine per definire ed attuare le azioni correttive necessarie ad eliminare le cause di non conformità.

Trascorso inutilmente tale ultimo termine e, in ogni caso, qualora le ulteriori verifiche effettuate dal Gestore, anche a seguito di interventi correttivi operati dal Richiedente, continuino ad evidenziare la non conformità ai requisiti specificati, la Domanda di autorizzazione all'uso del Marchio deve considerarsi respinta.

Durante l'iter di autorizzazione, per i casi nei quali siano state evidenziate incompatibilità, la Commissione di Garanzia ha la funzione di ratifica delle azioni del Gestore; può avanzare opposizione o richiedere integrazioni alla documentazione presentata dal Richiedente.

Contro ogni decisione comunicata dal Gestore, il Richiedente ha facoltà di avanzare Ricorso alla Commissione (§ 6.2).

5.2 Procedura semplificata

Sono soggetti a procedura semplificata per il rilascio del Marchio da parte del Grossista:

- Consumatori commerciali non industriali
- Consumatori non commerciali
- Consumatori domestici.

con consumi annui di energia < di 1GWh.

Attraverso tale procedura i Grossisti aderenti al Marchio che hanno stipulato l' *Accordo di Processo* con il Gestore possono rilasciare l'autorizzazione all'uso del Marchio direttamente ai loro Consumatori che rientrano nelle tipologie sopraelencate.

I Consumatori interessati ad ottenere il Marchio devono sottoscrivere con il Grossista, unitamente al contratto di fornitura, che definisce in modo inequivocabile la sede per cui si rilascia il Marchio, la domanda di certificazione, che riporta la dichiarazione di osservanza dei criteri ambientali ed etici relativi all'esercizio delle proprie funzioni.

I Consumatori soggetti a procedura semplificata sono esentati dal versamento di Contributi per l'Uso del Marchio e di importi per il Gestore. Tali costi ricadono in modo indiretto sul Grossista, che versa i propri contributi a REEF e gli oneri dell' *Accordo di Processo* al Gestore, all'atto della propria adesione al Marchio.

Il Grossista ha l'onere di verificare ed assicurare il rispetto delle limitazioni per l'uso del Marchio da parte dei propri Utilizzatori Parziali. In ogni momento il Gestore e/o la Commissione di Garanzia possono effettuare controlli a campione relativamente al corretto

uso della comunicazione da parte degli Utilizzatori Parziali. Il mancato rispetto delle regole di comunicazione e uso del Marchio implica l'avvio di opportune procedure di sanzione da parte del Gestore nei confronti degli Utilizzatori inadempienti (capitolo 6). In caso di ripetute infrazioni da parte dei propri Utilizzatori, può essere aperta una procedura di sanzione anche nei confronti del Grossista.

5.2.1 Accordo di Processo tra Gestore e Grossista

Per la procedura semplificata è previsto un "Accordo di Processo" da parte del Gestore nei confronti dei Grossisti aderenti al Marchio, ovvero un'intesa tra Gestore e Grossista a valle della quale quest'ultimo è autorizzato ad emettere certificati per i propri Utilizzatori interessati al rilascio del Marchio.

L'adesione al marchio "100% energia verde" da parte del Grossista che opera sul mercato vendendo energia ai consumatori finali prevede la sottoscrizione contestuale dell'Accordo di Processo.

Nell'ambito di tale processo, il Grossista fornisce ogni sei mesi al Gestore, e per conoscenza alla Commissione di Garanzia, l'elenco degli Utilizzatori beneficiari dell'utilizzo del marchio "100% energia verde", specificando le informazioni utili per consentire un controllo per verificare il rispetto dei requisiti tecnici ed etici richiesti dal Marchio (a titolo di esempio: punti di fornitura, consumi di energia elettrica, categoria merceologica, tipo di attività, ecc.). I criteri e le procedure specifiche per la gestione ed emissione di certificati rilasciati dai Grossisti ai loro Richiedenti sono descritti nel documento allegato "Accordo di Processo per la procedura semplificata da parte dei Grossisti".

5.3 Validità e aggiornamento

5.3.1 Validità e rinnovo

L'autorizzazione emessa dal Gestore conserva la propria validità sino a quando si mantengono le condizioni che ne hanno consentito l'emissione.

L'autorizzazione è annuale, rinnovabile illimitatamente. Salvo comunicazione contraria da parte dell'Utilizzatore entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, quest'ultima si intende tacitamente rinnovata.

In ogni caso debbono essere comunque espletati gli adempimenti di natura commerciale. A tale scopo il Gestore invia all' Utilizzatore una richiesta di comunicazione riguardo alla quantità di energia verde:

- consumata nel periodo precedente (ai fini della quantificazione dell'eventuale conguaglio);
- che si prevede produrre o consumare per il prossimo periodo di validità del certificato.

Tale documentazione permette la quantificazione dei contributi per l'uso del Marchio e degli oneri per il Gestore per il nuovo periodo di validità e rende automatico il rinnovo dell'autorizzazione all'uso del Marchio. Essa deve pervenire al Gestore entro e non oltre due mesi dopo la scadenza annuale dell'autorizzazione. Passato questo periodo, decade il diritto al rinnovo automatico della concessione all'uso del Marchio. Per richieste pervenute oltre tale termine, si applica da capo la procedura relativa ad una prima certificazione, ovvero l' Utilizzatore dovrà ripagare anche gli oneri previsti per la prima emissione del certificato.

Nel sito ufficiale del marchio "100% energia verde" saranno chiaramente distinte:

- la lista di coloro che sono regolarmente certificati all'uso del Marchio nel periodo in corso
- la lista "storica" di coloro che hanno aderito al Marchio.

5.3.2 Aggiornamento

L' Utilizzatore può richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione, nei seguenti casi:

- a. per estendere l'applicazione del Marchio a nuovi prodotti, impianti o servizi;
- b. in seguito a adozione di modifiche o varianti dei prodotti, impianti o servizi per i quali si è ottenuto l'uso del Marchio;
- c. in seguito a modifica del nome o Marchio commerciale;
- d. in seguito a variazione del sito o del parco produttivo;
- e. in seguito a modifica della ragione sociale.

Per richieste di integrazione di nuovi impianti, sedi etc. si accetta una richiesta nel corso del periodo di validità del certificato; ulteriori integrazioni possono essere fatte al momento del rinnovo annuale.

La relativa documentazione deve essere sottoposta al Gestore, che svolge le verifiche previste per l'aggiornamento dell'autorizzazione e si riserva la facoltà di fare le opportune ispezioni. Ove necessario, il Gestore coinvolge anche la Commissione, che ha tempo 7 giorni lavorativi dalla data di invio della documentazione da parte del Gestore per comunicare a quest'ultimo le proprie valutazioni ed indicazioni in merito.

Se l'esito delle verifiche è favorevole, il Gestore emette una nuova autorizzazione, sostitutiva della precedente.

5.4 Controlli

5.4.1 Visite di sorveglianza

Il Gestore può effettuare visite di sorveglianza, su basi concordate con l'Utilizzatore, al fine di verificare il mantenimento delle condizioni che hanno consentito di rilasciare l'autorizzazione. Gli Ispettori del Gestore hanno la facoltà di procedere a tutte le verifiche che ritengono utili, limitatamente al controllo di osservanza degli impegni assunti.

5.4.2 Obblighi dell'Utilizzatore

L' Utilizzatore s'impegna a rispettare tutte le prescrizioni del presente Disciplinare, ad adempiere alla legislazione applicabile vigente in materia ambientale e ad osservare le norme generali ambientali ed etiche indicate nel modulo di Domanda.

In particolare, egli s'impegna a:

- evitare che possano generarsi equivoci sull'oggetto dell'autorizzazione;
- evitare l'uso scorretto del Marchio.

È considerato scorretto l'uso del Marchio quando:

- può trarre in inganno l'acquirente o il mercato sulla natura della produzione /disponibilità /utilizzo di energia verde;
- non sia usato conformemente al presente Disciplinare;
- sia applicato su prodotti/impianti per i quali l'uso del Marchio non è stato autorizzato;
- non sia stato richiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione nei casi previsti.

Il Gestore si riserva la facoltà di:

- esercitare un adeguato controllo sull'uso del Marchio;

- in caso di accertamento di scorrettezze, prendere tutte le misure atte a tutelare eventuali interessi lesi, informandone l' Utilizzatore.

5.5 Rinuncia

L' Utilizzatore può rinunciare all'uso del Marchio:

- in qualunque momento, con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data prevista per il rinnovo alla scadenza annuale;
- per sopravvenute sostanziali varianti al Disciplinare e/o dei documenti ad esso collegati, qualora non accetti le nuove condizioni da questi fissate.

La rinuncia al Marchio comporta:

- la cessazione d'utilizzo del Marchio dalla data di comunicazione della rinuncia;
- la comunicazione da parte dell'Utilizzatore circa le giacenze del prodotto marchiato negli stabilimenti o magazzini (ove applicabile);
- l'eliminazione, a carico dell'Utilizzatore, di ogni riferimento al Marchio dai cataloghi, dall'immagine aziendale e dalla pubblicità in genere;
- opportuna pubblicità da parte del Gestore della notizia di rinuncia, ivi inclusa la pubblicazione sul sito internet del Marchio e del Gestore;
- l'eventuale richiesta di cambiamento del riferimento di tipo o del numero di modello del prodotto, qualora la produzione di detto prodotto non più marchiato non sia cessata (ove applicabile).

6 SANZIONI, RECLAMI E RICORSI

6.1 Sanzioni

Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente Disciplinare sono previsti tre tipi di sanzioni secondo la gravità dell'infrazione commessa, segnatamente:

- a. segnalazione della non conformità;
- b. sospensione;
- c. revoca.

6.1.1 Segnalazione di non-conformità

Qualora il Gestore riscontri delle non conformità, le notifica per iscritto all' Utilizzatore, invitandolo a fornire adeguate spiegazioni, nonché a definire ed attuare azioni correttive per eliminare le non conformità riscontrate entro un termine di tempo adeguato.

Per verificare che le azioni correttive siano state attuate e siano state efficaci, il Gestore si riserva la facoltà di effettuare visite di sorveglianza straordinarie.

Nei casi più gravi o di recidiva, il Gestore può adottare un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, come previsto nel § 6.1.2.

All'Utilizzatore che non ottemperi immediatamente alla sospensione di cui sopra o, entro il termine assegnato, non risolva le non conformità riscontrate, il Gestore comunicherà il provvedimento di revoca dell'autorizzazione, come deliberato dalla Commissione di Garanzia previo accertamento della segnalazione inoltrata dal Gestore stesso.

6.1.2 Sospensione

L'autorizzazione può essere sospesa quando il Gestore accerti una delle seguenti condizioni:

- inadempienza, da parte del Utilizzatore, degli impegni assunti con il presente Disciplinare;
- cessazione delle condizioni per le quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
- mancato versamento delle somme dovute;
- non conformità gravi o recidive.

Il periodo di sospensione ha lo scopo di permettere all'Utilizzatore di risolvere le non conformità e le inadempienze di cui sopra.

La sospensione dell'autorizzazione comporta il divieto d'utilizzo del Marchio dalla data di notifica della sospensione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

La Sospensione può essere annullata quando sia stata verificata la risoluzione delle non conformità e delle inadempienze che l'hanno determinata.

In caso contrario il Gestore informa la Commissione di Garanzia: quest'ultima, accertata la segnalazione del Gestore, delibera la Revoca dell'autorizzazione, che verrà comunicata a cura del Gestore all'Utilizzatore inadempiente.

L'atto di Sospensione viene pubblicato in una opportuna Sezione "Elenco delle Sanzioni" sul sito web del Marchio e del Gestore, per il solo periodo di attuazione della Sospensione. Dopo l'annullamento di quest'ultima, il nome dell'Utilizzatore interessato viene cancellato dall'elenco.

6.1.3 Revoca

L'autorizzazione è revocata in caso di:

- fallimento del Utilizzatore o, in ogni caso, cessazione dell'attività produttiva a cui è riferita l'autorizzazione;
- cessione ad altra azienda dell'attività per la quale è stato autorizzato l'uso del Marchio;
- uso scorretto o indebito del Marchio;
- mancata eliminazione delle non conformità e delle inadempienze che hanno comportato la sospensione di cui al § 6.1.2;
- persistenza nel mancato versamento delle somme dovute.

La Revoca dell'autorizzazione comporta:

- il divieto d'utilizzo del Marchio;
- l'eliminazione, a carico dell' Utilizzatore, di ogni riferimento al Marchio dai cataloghi, dall'immagine aziendale e dalla pubblicità in genere;
- opportuna pubblicizzazione da parte del Gestore della notizia di Revoca. Nello specifico, l'atto di Revoca viene pubblicato in una opportuna Sezione "Elenco delle Sanzioni" sul sito web del Marchio e del Gestore.

Il Titolare del Marchio si riserva comunque di tutelare la propria immagine e quella del Marchio da eventuali ulteriori danni derivanti da uno scorretto comportamento di un Utilizzatore, anche per vie legali.

La revoca viene deliberata dalla Commissione di Garanzia previo accertamento della segnalazione da parte del Gestore.

L'atto di Revoca viene pubblicato in una opportuna Sezione "Elenco delle Sanzioni" sul sito web del Marchio e del Gestore.

6.2 Reclami e Ricorsi

Il Gestore è tenuto ad esaminare eventuali reclami relativi all'uso che l'Utilizzatore fa del Marchio. Qualora emerga che l'uso sia stato scorretto, adotta i provvedimenti del caso.

L' Utilizzatore può fare ricorso contro le decisioni del Gestore.

Tali ricorsi, presentati entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, sono analizzati dalla Commissione di Garanzia, che deve risolvere il Ricorso entro tre mesi dalla presentazione dello stesso, sentiti l'interessato ed il Gestore.